Conto corrente con la posta **Anno 90° — Numero 60**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 marzo 1949** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 marzo 1949, n. 52.

Provvedimenti circa la misura delle indennità nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

Modificazioni ed integrazioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e delle disposizioni modificative di esso.

Art. 1.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, e con l'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, sono sostituiti dai seguenti:

« Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata una inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale sarà corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per inabilità temporanea, una rendita di inabilità rapportata al grado della inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42:

1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado dell'inabilità, come dall'allegata tabella, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;

2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al cento per cento, aliquota pari al grado di inabilità.

Le rendite mensili sono arrotondate alla diecina più prossima: per eccesso quelle eguali o superiori alla frazione di lire cinque, per difetto quelle inferiori a detta frazione.

Nei casi di inabilità permanente assoluta, nei quali sia indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno di lire tremila mensili per tutta la durata di detta assistenza; non si fa luogo ad integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri enti ».

Art. 2.

All'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, e con l'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il n. 2) del primo comma è sostituito dal seguente:

« Il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è corrisposta al figlio inabile finchè dura l'inabilità »;

b) l'ultimo periodo del terzo comma ed il quarto comma sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« L'assegno è di lire dodicimila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire sedicimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi, minori dei diciotto anni o inabili al lavoro, oppure in caso di sopravvivenza di soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro, e di lire ottomila negli altri casi.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno è pari ad una mensilità di retribuzione con un minimo secondo le misure indicate nel comma precedente ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire centoventimila fino ad un massimo di lire duecentosettantamila, e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima fino ad un massimo di lire quattrocentoventisettemilacinquecento per i comandanti e per i

capi macchinisti, di lire trecentosessantamila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire trecentoquindicimila per gli altri ufficiali ».

Art. 4.

Nel regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e nei successivi provvedimenti integrativi o modificativi alla parola « salario » è sostituita la parola « retribuzione ».

TITOLO II.

Rivalutazioni e disposizioni generali.

Art. 5.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1949, le rendite per morte e quelle per inabilità permanente liquidate in forma definita dal trentacinque al cento per cento per infortunio sul lavoro o malattia professionale, a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, in corso alla data suddetta, sono rivalutate secondo i criteri fissati dall'art. 1 della presente legge sulla base di una retribuzione annua:

a) di lire centoventimila per i casi di inabilità permanente di grado dal trentacinque al quarantanove per cento e per i superstiti;

b) di lire centocinquantamila per i casi di inabilità permanente di grado dal cinquanta al settantanove per cento;

c) di lire centottantamila per i casi di invalidità permanente di grado dall'ottanta al cento per cento.

Analoghe norme si applicano per le rendite che saranno liquidate dopo la data predetta per gli infortuni avvenuti o per le malattie verificatesi fino alla data stessa.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la rivalutazione è fatta sulla base delle seguenti retribuzioni annue in relazione alle ipotesi previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma del presente articolo:

1) per i comandanti e per i capi macchinisti rispettivamente lire centonovantamila, duecentotrentasettemilacinquecento e duecentottantacinquemila;

2) per i primi ufficiali di coperta e di macchina rispettivamente lire centosessantamila, duecentomila e duecentoquarantamila;

3) per gli altri ufficiali rispettivamente lire centoquarantamila, centosettantacinquemila e duecentodiecimila.

Art. 6.

Ai grandi invalidi del lavoro, liquidati in capitale a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, assistiti ai sensi dell'art. 61 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è concesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1949, un assegno continuativo mensile di lire cinquemila per i grandi invalidi aventi una inabilità permanente fino all'ottantanove per cento e di lire settemila per quelli aventi una inabilità permanente dal novanta al cento per cento: detto assegno assorbe quelli precedentemente concessi.

Art. 7.

Ai titolari di rendita vitalizia costituita in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e agli inabili ai quali sia dovuta una rendita vitalizia in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, è concesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1949, un assegno continuativo mensile di lire tremila per quelli aventi una inabilità permanente dal cinquanta al settantanove per cento, di lire cinquemila per quelli aventi una inabilità permanente dall'ottanta all'ottantanove per cento, e di lire settemila per quelli aventi una inabilità permanente dal novanta al cento per cento: detto assegno assorbe quelli precedentemente concessi.

E' fatta salva all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che addebiterà alle singole gestioni gli oneri relativi, la rivalsa, secondo la rispettiva competenza, sugli enti di cui all'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Art. 8.

Ai titolari di rendita liquidata a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 maggio 1946, con grado di inabilità permanente in forma definita non superiore al venti per cento, è concesso di richiedere all'Istituto assicuratore, non prima della scadenza di un quadriennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 49 del regio decreto suddetto, approvate con decreto Ministeriale 16 febbraio 1938 e modificate con il decreto Ministeriale 31 luglio 1942, aumentato del dieci per cento.

In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso tra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'art. 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dall'art. 52 del regolamento approvato col regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.

Art. 9.

Le modifiche e integrazioni previste dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano ai casi di infortunio avvenuti dal 1° gennaio 1949 ed alle malattie professionali manifestatesi da tale data.

Art. 10.

Con effetto dal 1° gennaio 1949 è soppressa l'addizionale del sette per cento dei premi disposta a carico dei datori di lavoro con l'art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione degli assegni di carovita e sono abrogate le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 11, modificato col decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 918, ed agli articoli da 12 a 15 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, e quelle di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254.

Rimangono ferme le disposizioni concernenti le indennità di caropane stabilite con altri provvedimenti salvo quelle concernenti le addizionali sui premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le quali sono soppresse.

Art. 11.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti dalle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni di cui

al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e agli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima.

Art. 12.

Le rate di rendita, compresi gli accessori integrativi, pagate e da pagare dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a invalidi permanenti ed a superstiti, in dipendenza di infortuni determinati da rischio di guerra, sono a carico dello Stato.

Per il relativo rimborso a favore dell'Istituto predetto si osservano le modalità fissate, ai termini dell'art. 48, ultimo comma, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dai decreti Ministeriali 19 gennaio 1939, 27 settembre 1940 e 20 novembre 1947, concernenti la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti dalle Amministrazioni statali.

L'ammontare delle rate di rendita e degli accessori integrativi erogati fino al 30 giugno 1948 è rimborsato dallo Stato all'Istituto suddetto in cinque rate annuali di eguale importo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50.

Le rate di rendita e gli accessori integrativi erogati dal predetto Istituto in ciascun esercizio finanziario sono rimborsati nell'esercizio finanziario successivo, a partire da quello 1949-50.

Oltre ai rimborsi di cui ai commi precedenti non è dovuto da parte dello Stato alcun pagamento per interessi e per quote di spese generali di amministrazione.

Art. 13.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle Casse mutue marittime tirrena, adriatica e mediterranea per gli infortuni e le malattie.

Le somme già versate o che saranno versate alle suddette Casse marittime dall'Unione italiana di riassicurazione in base alla Convenzione del 15 novembre 1941 con esse stipulata, rimangono acquisite alle Casse marittime medesime e computate in conto dei rimborsi che lo Stato è tenuto ad effettuare a norma della presente legge.

Qualora l'importo delle somme versate dall'Unione italiana di riassicurazione fino al 30 giugno 1948 risulti inferiore all'importo delle rate di rendita ed accessori integrativi pagati dalle Casse marittime fino a tale data, il rimborso dello Stato è limitato alla differenza; qualora invece l'importo sia superiore, l'eccedenza, aumentata dagli eventuali successivi versamenti fatti dall'Unione italiana di riassicurazione, è portata a diminuzione dei rimborsi dovuti per l'esercizio 1948-49 e seguenti.

Art. 14.

Per i maggiori oneri a carico dello Stato per l'aumento delle indennità per gli infortuni e le malattie professionali, dovute ai dipendenti dello Stato, ai quali si applicano le disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, sarà provveduto con decreto del Ministro per il tesoro, mercè prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Art. 15.

Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal 1° gennaio 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — GRASSI — PELLA — LOMBARDO — SARAGAT — CORBELLINI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

TABELLA ALLEGATA

Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base annua per ogni mille lire di retribuzione.

Grado di inabilità	Aliquota percentuale base	Rendita base annua per 1000 Lire di retribuzione annua	Grado di inabilità	Aliquota percentuale base	Rendita base annua per 1000 Lire di retribuzione annua
11	50 —	55	56	59,16	331
12	50,20	60	57	59,37	338
13	50,40	66	58	59,58	346
14	50,60	71	59	59,79	353
15	50,80	76	60	60 —	360
16	51 —	82	61	61 —	372
17	51,20	87	62	62 —	384
18	51,40	93	63	63 —	397
19	51,60	98	64	64 —	410
20	51,80	104	65	65 —	422
21	52 —	109	66	66 —	436
22	52,20	115	67	67 —	449
23	52,40	121	68	68 —	462
24	52,60	126	69	69 —	476
25	52,80	132	70	70 —	490
26	53 —	138	71	71 —	504
27	53,20	144	72	72 —	518
28	53,40	150	73	73 —	533
29	53,60	155	74	74 —	548
30	53,80	161	75	75 —	562
31	54 —	167	76	76 —	578
32	54.20	173	77	77 —	593
33	54,40	180	78	78 —	608
34	54,60	186	79	79 —	624
35	54,80	192	80	80 —	640
36	55 —	198	81	81 —	656
37	55,20	204	82	82 —	672
38	55,40	211	83	83 —	689
39	55,60	217	84	84 —	706
40	55,80	223	85	85 —	722
41	56,01	230	86	86 —	740
42	56,22	236	87	87 —	757
43	56,43	243	88	88 —	774
44	56,64	249	89	89 —	792
45	56,85	256	90	90 —	810
46	57,06	262	91	91 —	828
47	57,27	269	92	92 —	846
48	57,48	276	93	93 -	865
49	57,69	283	94	94 —	884
50	57,90	289	95	95 —	902
51	58,11	296	96	96 —	922
52	58,32	303	97	97 —	941
53	58,53	310	98	98 —	960
54	58,74	317	99	99 —	980
55	58,95	324	100	100 —	1000

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° gennaio 1949, n. 53.

Soppressione del Vice consolato di 2ª categoria in Giresun, alle dipendenze del Consolato generale in Istambul.

N. 53. Decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppresso il Vice consolato di 2ª categoria in Giresun, alle dipendenze del Consolato generale in Istambul.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° gennaio 1949, n. 54.

Istituzione di un Consolato generale di 2ª categoria in Helsinki.

N. 54. Decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un Consolato generale di 2ª categoria in Helsinki.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1949.

Nomina di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;

Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 1948), con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei partecipanti al concorso ad agente di cambio della Borsa valori di Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 luglio 1948), con il quale sono stati nominati venticinque agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 novembre 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 gennaio 1949), con il quale il sig. Giuseppe Cartoni fu Salvatore, compreso tra i venticinque agenti di cambio nominati con il suindicato decreto 22 giugno 1948, ed appartenente alla categoria degli ex combattenti, è dichiarato decaduto dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Roma;

Vista la domanda del 26 gennaio 1949 del sig. Tito Ranghi fu Giovanni, intesa ad ottenere, in relazione alla vacanza, come sopra determinatasi, la nomina ad agente di cambio della predetta Borsa valori;

Considerato che, nella predetta graduatoria di merito, il sig. Ranghi segue, come candidato idoneo non combattente, i signori Carlo Morpurgo, Armando Arteggiani ed Antonio Brignone, i quali però con dichiarazioni in data 26 e 25 gennaio 1949 hanno rinunziato irrevocabilmente all'eventuale nomina ad agenti di cambio;

Considerato che, nella graduatoria stessa, al sig. Giuseppe Cartoni non seguono altri candidati ex combattenti, che abbiano diritto alle preferenze generali e speciali previste dal bando di concorso;

Viste le note 29 gennaio 1949, con le quali il Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Roma e l'ispettore superiore del Tesoro presso la Borsa predetta esprimono parere favorevole all'accoglimento della domanda del sig. Ranghi;

Riconosciuta l'opportunità di coprire il posto resosi vacante nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Roma, mediante la nomina del sig. Tito Ranghi;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Tito Ranghi fu Giovanni, è nominato agente di cambio della Borsa valori di Roma, in sostituzione del sig. Giuseppe Cartoni.

L'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione prescritta per la detta Borsa valori.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1949

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1949
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 154. — GRIMALDI

(897)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 1948.

Nomina del presidente dell'Ente mostra conserve alimentari in Parma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto lo statuto dell'Ente mostra delle conserve alimentari in Parma, approvato con regio decreto 15 maggio 1939, n. 773;

Visto il decreto Presidenziale 20 giugno 1947, col quale l'on. Giuseppe Micheli veniva nominato presidente del suddetto Ente;

Considerata la necessità di procedere alla nomina di un nuovo presidente a seguito del decesso dell'on. Micheli;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Il rag. Nino Medioli è nominato presidente dell'Ente mostra conserve alimentari in Parma.

Roma, addì 18 dicembre 1948

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LOMBARDO

(886)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1949.

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 19 giugno 1913, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 1913, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia;

Visto il regio decreto 3 giugno 1935, n. 5240, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1936, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 350, col quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia;

Visto il regio decreto 4 aprile 1940, n. 3843/6627, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1940, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 10, col quale fu approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia;

Visto il decreto Ministeriale n. 8570, in data 7 dicembre 1929, col quale è stata disposta la pubblicazione di uno schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia;

Visto lo schema del quarto elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia, suppletivo a quello principale approvato con regio decreto 19 giugno 1913, predisposto dal locale Ufficio del genio civile e illustrato con relazione in data 30 luglio 1943, n. 5516;

Ritenuta l'opportunità di disporre la pubblicazione del predetto schema ai fini di legge;

Visti gli articoli 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e 1 e 2 del regolamento sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato l'annesso schema di elenco (quarto) suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* gli interessati potranno produrre opposizioni.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Brescia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 febbraio 1949

Il Ministro TUPINI

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Lago Nero del Gavia	Rio del lago Nero (emissario) (n. 56 elenco principale)	Ponte di Legno	Tutto lo specchio d'acqua
2	Rio Val d'Astrio	Fiume Oglio (n. 1 elenco principale)	Breno	Tutto il suo corso
3	Rio Lago Moro (emissario) e lago Moro o lago della Culla	Fiume Oglio (n. 1 elenco principale)	Darfo, Angolo	Tutto il suo corso e tutto lo specchio d'acqua
4	Rio Còvelo	Lago d'Iseo (n. 114 elenco principale)	Iseo	Tutto il suo corso E' pubblica solamente l'acqua rimanendo il canale di proprietà privata.
5	Seriola Comuna	Spaglia	Villachiara, Borgo San Giacomo, Orzinuovi, Roccafranca, Rudiano	Id. Id.
6	Vaso fiume di Orzinuovi	Id.	Villachiara, Orzinuovi, Roccafranca, Comezzano-Cizzago	Id. Id.
7	Dugale di Barco	Id.	Villachiara, Orzinuovi, Roccafranca	Id. Id.
8	Fosso Sandro	Id.	Orzinuovi, Roccafranca, Comezzano-Cizzago	Id. Id.
9	Roggia Cesaresca	Id.	Verolanuova, Quinzano, Pedergnago - Oriano, Borgo San Giacomo, Pompiano, Orzivecchi, Orzinuovi, Comezzano-Cizzago	Id. Id.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
10	Roggia Motella e fiume di Cossirano	Rio Saverona (n. 129 elenco principale)	Padernello, Pedergnaga-Oriano, Pompiano, Trenzano	Tutto il suo corso E' pubblica solamente l'acqua rimanendo il canale di proprietà privata.
11	Vaso Averolda	Spaglia	Pompiano, Trenzano, Comezzano-Cizzago	Id. Id.
12	Roggia Provaglia	Fiume Oglio (n. 1 elenco principale)	Verolanuova, Quinzano, Pedergnaga Oriano, Pompiano, Corzano	Id. Id.
13	Roggia Conta Griffa	Spaglia	Pompiano, Corzano, Trenzano	Id. Id.
14	Vaso flume di Trenzano	Id.	Corzano, Trenzano	Id. Id.
15	Roggia Conta di Cadignano	Id.	Verolanuova, Pedergnaga - Oriano, Corzano, Trenzano	Id. Id.
16	Fiumazzo di Cadignano Vallone Barbaresca	Fiume Strone (n. 137 elenco principale)	Verolanuova, Pedergnaga Oriano, Barbariga, Dello, Corzano, Trenzano	Id. Id.
17	Roggia Ognata	Spaglia	Dello, Mairano, Lograto, Trenzano	Id. Id.
18	Roggia Calina	Id.	Verolanuova, Offlaga, Dello, Mairano, Lograto	Id. Id.
19	Vaso Manerbia Pola	Id.	San Gervasio, Bassano, Manerbio, Offlaga, Dello, Mairano, Torbole, Casaglio	Id. Id.
20	Vaso Quinzanella	Id.	Dello, Mairano, Capriano-Azzano, Torbole Casaglio	Id. Id.
21	Naviglio San Zeno	Id.	Ghedi, Bagnolo, Mella, Borgosatollo, San Zeno, Brescia	Tutto il suo corso E' pubblica solamente l'acqua rimanendo il canale di proprietà privata. Da Ghedi prosegue col nome di Naviglio Inferiore di Isorella (n. 215 dell'elenco principale)
22	Colatore Frezzule	Moloncello (n. 208 elenco principale)	Leno	Tutto il suo corso
23	Roggia Santa Giovanna di Pralboino	Fiume Mella (n. 143 elenco principale)	Pralboino, Pavone Mella, Leno, Ghedi.	Tutto il suo corso E' pubblica solamente l'acqua rimanendo il canale di proprietà privata.
24	Cavo Bambinello	Spaglia	Pralboino, Pavone Mella, Isorella, Gottolengo, Calvisano, Ghedi	Id. Id.
25	Guarinello	Rio Gambara (n. 212 elenco principale)	Gottolengo e Isorella	Id. Id.
26	Ceriana Alta	Seriola Mologni	Gambara, Gottolengo, Isorella	Id. Id.
27	Seriola Mologni	Rio Gambara (n. 212 elenco principale)	Gambara	Id. Id.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
28	Vaso Conta-Noale	Naviglio di Canneto	Casalromano, Asola (Mantova), Gambara, Remedello (Brescia)	Tutto il suo corso E' pubblica solamente l'acqua rimanendo il canale di proprietà privata. Passa in provincia di Mantova dove sfocia a Casalromano nel Naviglio di Canneto
29	Vaso Longhena di Gambara	Spaglia	Gambara, Remedello, Isorella	Tutto il suo corso E' pubblica solamente l'acqua rimanendo il canale di proprietà privata.
30	Caccíabella Palpice di Remedello	Fiume Chiese	Asola (Mantova), Remedello (Brescia)	Tutto il suo corso E' pubblica solamente l'acqua rimanendo il canale di proprietà privata. Passa in provincia di Mantova dove sbocca nel Chiese ad Asola
31	Roggia Branchello-Ravazzica	Id.	Asola, Casalmoro (Mantova), Remedello, Visano (Brescia)	Tutto il suo corso E' pubblica solamente l'acqua rimanendo il canale di proprietà privata. Passa in provincia di Mantova con la quale serve in alcuni tratti di confine
32	Vaso Reale	Fiume Chiese (n. 218 elenco principale)	Calvisano	Tutto il suo corso E' pubblica solamente l'acqua rimanendo il canale di proprietà privata.
33	Fossa Magna	Fiume Chiese	Asola, Casalmoro (Mantova), Acquafredda, Carpenedolo (Brescia)	Tutto il suo corso E' pubblica solamente l'acqua rimanendo il canale di proprietà privata. Passa in provinvia di Mantova a Casalmoro e vi figura al n. 1 del secondo elenco
34	Gambino di Asola e Roggia Isorella di Acquafredda	Id.	Asola, Casalmoro, Castelgoffredo (Mantova), Acquafredda, Carpenedolo (Brescia)	Tutto il suo corso E' pubblica solamente l'acqua rimanendo il canale di proprietà privata. Passa in provincia di Mantova a Casalmoro e vi figura al n. 42 del secondo elenco col nome di Gambino di Asola
35	Vaso Gambino di Carpenedolo	Vaso Tartaro (Mantova)	Asola, Casalmoro, Castelgoffredo (Mantova), Carpenedolo (Brescia)	Tutto il suo corso E' pubblica solamente l'acqua rimanendo il canale di proprietà privata. Passa in provincia di Mantova a Castelgoffredo e vi figura al n. 82 dell'elenco principale col nome di Vaso Gambino o Tartaro Rabbioso

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
TUPINI

(745)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1949.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « Italiana Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione presentata dalla Società anonima « Italiana Vita », con sede in Milano:

Tariffa XVIII, relativa all'assicurazione con controassicurazione, a premio annuo, di un capitale differito convertibile in rendita vitalizia pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato è in vita, con restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Art. 2.

La predetta Società è inoltre autorizzata ad applicare alla tariffa di cui all'art. 1 l'aumento del 4 % del premio, col limite del 2 per mille del capitale assicurato.

Roma, addì 4 marzo 1949

(910) p. *Il Ministro*: CAVALLI

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1949.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni di polizza relative alle assicurazioni senza visita medica, presentate dall'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 21 agosto 1946, con il quale l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni è stato autorizzato a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica:

Visto il decreto Ministeriale 24 febbraio 1948, che stabilisce il capitale massimo assicurabile con contratti di assicurazione senza visita medica;

Vista la domanda con la quale l'Istituto stesso ha chiesto la modifica delle condizioni relative al periodo di carenza approvata con decreto Ministeriale 21 agosto 1946;

Decreta:

L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, è autorizzato a modificare il primo capoverso dell'art. 2 delle condizioni generali di polizza nei seguenti termini:

« Per le assicurazioni senza visita medica, se il capitale assicurato per testa non supera le L. 10.000, il periodo di tempo iniziale entro il quale l'Istituto non è tenuto al pagamento della somma assicurata è di tre mesi dal rilascio della polizza o della sua riattivazione. Pel secondo trimestre l'Istituto è tenuto al pagamento di metà della somma assicurata.

Se il capitale assicurato per testa supera le L. 10.000, la eccedenza è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) in caso di morte dell'assicurato, entro il primo semestre dalla decorrenza della polizza, l'Istituto rimborsa i premi pagati relativi all'eccedenza;

b) in caso di morte dell'assicurato, durante il secondo semestre dalla decorrenza della polizza, l'Istituto corrisponde metà della somma assicurata;

c) in caso di morte dell'assicurato, durante il terzo semestre dalla decorrenza della polizza l'Istituto corrisponde i tre quarti del capitale assicurato.

Roma, addì 4 marzo 1949

(876) p. *Il Ministro*: CAVALLI

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 febbraio 1949.

Proroga della gestione commissariale per l'amministrazione del comune di Copertino (Lecce).

Con decreto in data 1° dicembre 1948 del Presidente della Repubblica, si addiveniva allo scioglimento del Consiglio comunale di Copertino e alla nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune in persona del primo ragioniere di prefettura sig. Raffaele Massarelli.

Questi, sulla scorta della relazione contenente i motivi che portarono allo scioglimento della rappresentanza consiliare, ha intrapreso e condotto a buon punto la eliminazione delle manchevolezze riscontrate e la normalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi e degli uffici municipali.

Non essendo, però, possibile completare tale necessario riordinamento amministrativo entro il breve periodo di tre mesi previsto dalla legge e, d'altra parte, non ritenendosi opportuno indire una consultazione elettorale in questo periodo, sia perchè non ancora del tutto sopiti i dissensi e i contrasti di parte nell'ambiente locale, sia anche perchè l'intenso lavoro stagionale nei vigneti e nei campi tiene occupata la maggior parte della popolazione agricola del Comune, per cui non sarebbe assicurata una tranquilla e larga partecipazione della massa elettorale alla votazione; per tali considerazioni si è reso necessario avvalersi della facoltà consentita dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, prorogando di tre mesi la gestione commissariale del Comune.

A tale esigenza provvede l'unito decreto prefettizio in data 20 febbraio 1949, adottato ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Lecce, addì 20 febbraio 1949

Il prefetto: GRIMALDI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto in data 1° dicembre 1948 del Presidente della Repubblica, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Copertino e nominato commissario straordinario per l'amministrazione del Comune il primo ragioniere di prefettura sig. Raffaele Massarelli;

Considerato che col prossimo 28 febbraio scadono i tre mesi di gestione provvisoria del Comune predetto e che occorre prorogarne i termini, in quanto non è possibile procedere alla ricostruzione dell'amministrazione elettiva entro la data suddetta;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Copertino, affidata al ragioniere capo di prefettura Massarelli Raffaele, è prorogata di mesi tre, a decorrere dal 1° marzo 1949.

Lecce, addì 20 febbraio 1949

Il prefetto: GRIMALDI

(826)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 155 del 25 febbraio 1949, riguardante il conguaglio prezzi sapone tipo unico e materie grasse.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 155 del 25 febbraio 1949 ha adottato la seguente decisione:

A parziale modifica della circolare n. 124 del 26 ottobre 1948, con cui furono emanate le norme d'applicazione per i conguagli di prezzo del sapone tipo unico e delle materie grasse da saponeria, previsti nella circolare n. 98 del 21 luglio 1948, si stabilisce quanto segue:

il termine del 30 novembre 1948, indicato al punto 1) della circolare n. 124, è prorogato al 30 giugno 1949 unicamente per quanto riguarda i versamenti delle quote dovute alla Cassa conguaglio per il costo delle materie prime e dei trasporti.

(911)

Riassunto del provvedimento n. 156 del 25 febbraio 1949, riguardante la revisione delle tariffe degli acquedotti

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 156, del 25 febbraio 1949, ha adottato le seguenti decisioni:

1. *L'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese*, Bari, è autorizzato ad applicare il sovraprezzo del 2700 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, nonchè sui canoni di manutenzione degli impianti e dei contatori, sui canoni per manutenzione degli allacciamenti alle reti di fognature e sul l'addizionale ai prezzi dell'acqua per la gestione fognature bloccati nel 1942.

Resta immutata la maggiorazione del 600 % rispetto al 1942 sui diritti fissi di garanzia e nolo contatore, autorizzata con la circolare n. 95 del 21 luglio 1948.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dal 1° marzo 1949 afferenti a consumi effettuati in prevalenza successivamente a tale data, con i criteri stabiliti dalla circolare del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947.

2. *L'Acquedotto comunale di Napoli* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo del 2700 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942 per le forniture effettuate nel comune di Napoli, ed il sovraprezzo del 2400 %, rispetto al 1942, per le forniture agli acquedotti sub-distributori delle provincie di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dal 1° marzo 1949 afferenti a consumi effettuati in prevalenza successivamente a tale data, con i criteri stabiliti dalla circolare del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947.

3. *La Società Acqua Pia Antica Marcia*, Roma, è autorizzata ad applicare il sovraprezzo del 2200 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Resta immutata la maggiorazione del 600 %, rispetto al 1942, sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, autorizzata con la circolare n. 95 del 21 luglio 1948.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dal 1° marzo 1949 afferenti a consumi effettuati in prevalenza successivamente a tale data, con i criteri stabiliti dalla circolare del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947.

4. *La Società Ligure Acquedotti e l'Azienda Idrica Giunta di Albenga* (Savona) sono autorizzate ad applicare, per la vendita dell'acqua, il prezzo di L. 30 (trenta) al metro cubo.

Resta immutata la maggiorazione del 600 %, rispetto al 1942, sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, autorizzata con la circolare n. 95 del 21 luglio 1948.

Detti prezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dal 1° marzo 1949 afferenti a consumi effettuati in prevalenza successivamente a tale data, con i criteri stabiliti dalla circolare del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947.

5. I seguenti acquedotti sono autorizzati ad applicare il sovraprezzo del 2700 %, sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati al 1942, ferma restando la maggiorazione del 600 %, rispetto al 1942, sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, autorizzata con la circolare n. 95 del 21 luglio 1948.

I nuovi sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse a decorrere dal 1° marzo 1949 afferenti a consumi effettuati in prevalenza successivamente a tale data, con i criteri stabiliti dalla circolare del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947:

a) *Compagnia Generale delle Acque per l'Estero Gestione Acquedotto di Venezia.*

b) *Azienda Municipalizzata Gas e Acqua di Genova.*

c) *Acquedotti De Ferrari - Galliera, Nicolay e Genovese di Genova.*

d) *Acquedotto di Savona.*

e) *Società Acquedotti Zona Orientale - La Spezia.*

f) *Società Lunense Acqua e Forza La Spezia.*

g) *Compagnia Imprese Condotte di Acqua - Gestione Acquedotto Vesuviano - Resina* (Napoli).

h) *Azienda Municipalizzata Acqua e Luce di Enna.*

i) *Acquedotto di Mogliano Veneto* (Treviso).

l) *Ditta Carnabuci esercente l'acquedotto di Pagliara* (Messina).

(912)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ceccano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1949, registro n. 5 Interno, foglio n. 364, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ceccano (Frosinone) di un mutuo di L. 945.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(848)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lastra a Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1949, registro n. 5 Interno, foglio n. 362, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lastra a Signa (Firenze) di un mutuo di L. 2.480.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(849)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roccascalegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 2 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1949, registro n. 5 Interno, foglio n. 361, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Roccascalegna (Chieti) di un mutuo di L. 1.155.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(850)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palombaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 2 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1949, registro n. 5 Interno, foglio n. 360, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Palombaro (Chieti) di un mutuo di L. 908.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(851)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 23 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1949, registro n. 5 Interno, foglio n. 359, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capua (Caserta) di un mutuo di L. 4.360.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(852)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 33.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1867 — Data: 19 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Falcigno Domenico fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2307 — Data: 24 luglio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Banco di Roma, Udine — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 550 — Data: 14 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Guerra Bruno fu Evaristo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25287 — Data: 29 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Carfora Alfonso fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Questanza esattoriale — Capitale L. 2300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9944 — Data: 30 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: De Ippolitis Roberto fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 5500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 95 — Data: 6 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Bruno Adele fu Ernesto — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 13 — Capitale L. 11.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 febbraio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(705)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 58

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 marzo 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 12 marzo 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,525
Id. 3,50 % 1902	70,40
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	97,40
Redimibile 3,50 % 1934	71,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,625
Id. 5 % 1936	92,95
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,375
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,125
Id. 5 % convertiti 1951	100 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di marzo 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 12 marzo 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5%	172819	5.000 —	Berio Elisa di Alessandro, dom. a Genova.	Berio Elisa di Alessandro, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Genova.
Id.	12709	950 —	Martini *Irene di Cigala*, moglie di Thaon di Revel Paolo, dom. in Roma.	Martini *de' Conti Cigala Maria Enrichetta Francesca Irene fu Enrico* moglie di Thaon di Revel Paolo, dom. in Roma.
Id.	171655	250 —	Maraschi *Pia* fu Edoardo, dom. in Vigevano (Pavia).	Maraschi *Clorinda Pia* fu Edoardo, dom. a Vigevano (Pavia).
Red. 3,50% (1934)	521801	112 —	Carrel Giuseppina fu *Damiano*, interdetta sotto la tutela di Gal Rosa fu Michele Giuseppe vedova di Collomb Lorenzo, dom. a Porta Littoria (Aosta).	Carrel Giuseppina fu *Celestino*, interdetta, ecc., come contro.
Id.	287944	360,50	Bettoni *Lino* fu Torquato, dom. a Castelleone (Cremona), con usufrutto a favore di Ciboldi *Selene* fu Angelo vedova di Bettoni Assuero.	Bettoni *Bortolo* fu Torquato, dom. a Castelleone (Cremona), con usufrutto a favore di Ciboldi *Luigia Selene Elisa*, ecc., come contro.
Rend. 5%	202170	90 —	Bettoni Bortolo fu Torquato, ecc., come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50% (1934)	367923	962,50	Mignone Giuseppe fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Forgione *Filomena* fu Giacinto ved. Mignone, dom. ~~in Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino),~~ con usufrutto a Forgione *Filomena* fu Giacinto vedova di Mignone Alfonso, dom. a Sant'Angelo dei Lombardi.	Mignone Giuseppe fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Forgione *Aurora Filomena* fu Giacinto ved. Mi~~gnone, dom. in Sant'Angelo dei Lombardi~~ (Avellino), con usufrutto a Forgione *Aurora Filomena* fu Giacinto vedova di Mignone Alfonso, dom. a Sant'Angelo dei Lombardi.
P. R. 3,50% (1934)	266244	1.155 —	Bernardini Laura, Ettore, Umberto, *Amedeo*, Virginia, Ida, Adele e Maria fu Dario, dom. in Palestrina (Roma), eredi indivisi di Macchi Luisa fu Giacomo, con usufrutto vitalizio a favore di Macchi Maria fu Giacomo e Macchi Guendalina fu Pietro.	Bernardini Laura, Ettore, Umberto, *Giacomo Annibale Amedeo* Virginia, ecc, come contro.
Cons. 3,50% (1906)	395344	1.750 —	Pastore Anna-Gemma di Giuseppe, minore emancipata sotto la curatela del marito Piceni *Girolamo* di Gaspare, dom. in Genova, vincolata.	Come contro, Piceni *Pietro Girolamo* di Gaspare, dom. in Genova, vincolata.
Rend. 5%	172292	3.600 —	Faramia Cristina fu Luigi, moglie di Roggero Mario, dom. in Torino, con usufrutto a Castagnone *Romilda* fu Giovanni vedova Faramia Luigi, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a Castagnone *Edvige Romilda* fu Giovanni ved. Faramia Luigi, dom. a Torino.
Id.	6270	900 —	Torta Mario fu Secondo, dom. a Torino, con usufrutto a Fulcheri *Giuseppina* fu Bartolomeo, ved. di Torta Secondo, dom. a Cuneo.	Come contro, con usufrutto a Fulcheri *Margherita Giuseppina*, ecc., come contro.
Id.	6269	900 —	Torta Carlo fu Secondo, dom. a Torino, con usufrutto a Fulcheri *Giuseppina* fu Bartolomeo ved. di Torta Secondo, dom. a Cuneo.	Come contro con usufrutto a Fulcheri *Margherita Giuseppina* fu Bartolomeo, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 febbraio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(702)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante la distruzione di titoli acquistati per l'estinzione, rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale, Serie speciale « Città di Milano » (1ª e 2ª emissione), nonchè il sorteggio per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma » (1ª emissione).

Si notifica che il giorno 1° aprile 1949, incominciando alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche in Roma, via Aureliana n. 7, alle seguenti operazioni:

a) In ordine alle obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Milano ».

1) 1ª emissione.

Annullamento e distruzione di titoli per complessive n. 14240 obbligazioni del capitale nominale complessivo di L. 7.120.000 rappresentanti la quota ammortamento dell'anno 1949, giusta il piano di ammortamento dell'emissione.

2) 2ª emissione.

Annullamento e distruzione di titoli per complessive n. 48800 obbligazioni, del capitale nominale complessivo di L. 24.400.000, rappresentanti la quota ammortamento dell'anno 1949, giusta il piano di ammortamento dell'emissione.

b) In ordine alle obbligazioni 5 % di Credito comunale, Serie speciale « Città di Roma », 1ª emissione.

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 210 titoli di 1 obbligazione
» 160 titoli di 5 obbligazioni
» 240 titoli di 10 »
» 168 titoli di 25 »

in totale n. 778 titoli, apprensentati complessivamente n. 7610 obbligazioni per il capitale nominale di L. 3.805.000.

c) Distruzione di titoli, sorteggiati in precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio al 31 dicembre 1948, rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Roma ».

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 marzo 1949

Il presidente: G. B. Boeri

(902)

Avviso riflettente il sorteggio dei titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %.

Si notifica che il giorno 1° aprile 1949, incominciando alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche. in via Aureliana n. 7, alle seguenti operazioni:

a) In ordine alle obbligazioni 4,50 %, Serie ordinaria (1ª emissione).

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 50 titoli di 5 obbligazioni
» 100 titoli di 10 »
» 60 titoli di 25 »

in totale n. 210 titoli, rappresentanti, complessivamente, 2750 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.375.000.

b) In ordine alle obbligazioni 5 %.

1) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1921 (1ª emissione) di

n. 167 titoli di 1 obbligazione
» 52 titoli di 5 obbligazioni
» 167 titoli di 10 »

in totale n. 386 titoli, rappresentanti, complessivamente, 2097 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.048.500.

2) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione) di:

n. 47 titoli di 1 obbligazione
» 133 titoli di 5 obbligazioni
» 457 titoli di 10 »

in totale n. 637 titoli, rappresentanti, complessivamente, 5282 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.641.000.

3) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1924 (3ª emissione) di

n. 544 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 5440 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.720.000.

4) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1925-1926 (4ª emissione) di:

n. 370 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 3700 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.850.000.

5) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1927 (5ª emissione) di:

n. 33 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 330 obbligazioni per il valore nominale di L. 165.000.

6) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1928 (6ª emissione) di:

n. 5 titoli di 1 obbligazione
» 6 titoli di 5 obbligazioni
» 572 titoli di 10 »

in totale n. 583 titoli, rappresentanti, complessivamente, 5755 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.877.500.

7) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1929 (7ª emissione) di:

n. 242 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 2420 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.210.000.

8) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1930-1931 (8ª emissione) di:

n. 244 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 2440 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.220.000.

9) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1931 (9ª emissione) di:

n. 558 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 5580 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.790.000.

10) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1932 (10ª emissione) di:

n. 998 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 9980 obbligazioni per il valore nominale di L. 4.990.000.

11) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1933 (11ª emissione) di:

n. 226 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 2260 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.130.000.

12) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1936 (12ª emissione) di:

n. 401 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 4010 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.005.000.

13) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1937 (13ª emissione) di:

n. 285 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 2850 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.425.000.

14) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1938 (14ª emissione) di:

n. 373 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 3730 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.865.000.

15) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1939 (15ª emissione) di:

n. 445 titoli di dieci obbligazioni, rappresentanti 4450 obbligazioni per il valore nominale di L. 2.225.000.

16) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942 (16ª emissione) di:

n. 37 titoli di 5 obbligazioni
» 381 titoli di 10 »
» 85 titoli di 25 »

in totale n. 503 titoli, rappresentanti, complessivamente, 6120 obbligazioni per il valore nominale di L. 3.060.000.

17) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1942-1943 (17ª emissione) di:

n. 298 titoli di 25 obbligazioni rappresentanti 7450 obbligazioni per il valore nominale di L. 3.725.000.

18) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1943 (18ª emissione) di:

n. 1 titolo di 5 obbligazioni
» 62 titoli di 25 »

in totale n. 63 titoli, rappresentanti n. 1555 obbligazioni per il valore nominale di L. 777.500.

19) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1944-1945 (19ª emissione) di:

n. 16 titoli di 10 obbligazioni
» 538 titoli di 25 »

in totale n. 554 titoli, rappresentanti n. 13610 obbligazioni per il valore nominale di L. 6.805.000.

20) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1945-1946 (20ª emissione) di:

n. 258 titoli di 50 obbligazioni, rappresentanti 12900 obbligazioni per il valore nominale di L. 6.450.000.

21) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nel 1946-1948 (21ª emissione) di:

n. 51 titoli di 25 obbligazioni
» 383 titoli di 50 »
» 52 titoli di 100 »

in totale n. 486 titoli, rappresentanti n. 25625 obbligazioni per il valore nominale di L. 12.812.500.

22) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nell'anno 1947 (22ª emissione) di:

n. 119 titoli di 100 obbligazioni, rappresentanti n. 11900 obbligazioni per il valore nominale di L. 5.950.000.

23) Estrazione a sorte sulle obbligazioni emesse nell'anno 1948 (23ª emissione) di:

n. 15 titoli di 1 obbligazione
» 8 titoli di 5 obbligazioni
» 12 titoli di 10 »
» 3 titoli di 25 »
» 27 titoli di 50 »
» 238 titoli di 100 »

in totale n. 303 titoli, rappresentanti n. 25400 obbligazioni per il valore nominale di L. 12.700.000.

24) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio al 31 dicembre 1948.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 marzo 1949

Il presidente: G. B. BOERI

(903)

Avviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie speciale « Ventennale », obbligazioni 5 % Serie speciale « Quindicennale » (2ª emissione), obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo », obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova ».

Si notifica che il giorno 1° aprile 1949 incominciando alle ore 10,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Aureliana n. 7, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio stesso:

a) In ordine alle obbligazioni 4,50 % - Serie speciale « Ventennale ».

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 220 titoli di 1 obbligazione
» 180 titoli di 5 obbligazioni
» 530 titoli di 10 »
» 156 titoli di 25 »
» 290 titoli di 50 »

in totale n. 1376 titoli, rappresentanti, complessivamente, 24.820 obbligazioni per nominali L. 12.410.000.

b) In ordine alle obbligazioni 5 % Serie speciale « Quindicennale » (2ª emissione).

Estrazione a sorte dei seguenti titoli della 2ª emissione:

n. 460 titoli di 1 obbligazione
» 560 titoli di 5 obbligazioni
» 630 titoli di 10 »
» 252 titoli di 25 »

in totale n. 1902 titoli, rappresentanti, complessivamente, 15.860 obbligazioni per il capitale nominale di L. 7.930.000.

c) In ordine alle obbligazioni 4,50 % di Credito comunale, Serie speciale « Città di Palermo ».

1) Estrazione a sorte di n. 99 titoli di 10 obbligazioni della 1ª emissione, rappresentanti 990 obbligazioni per il capitale nominale di L. 495.000.

2) Estrazione a sorte di n. 97 titoli di 10 obbligazioni della 2ª emissione, rappresentanti 970 obbligazioni per il capitale nominale di L. 485.000.

3) Estrazione a sorte di n. 92 titoli di 10 obbligazioni della 3ª emissione, rappresentanti 920 obbligazioni per il capitale nominale di L. 460.000.

4) Estrazione a sorte di n. 88 titoli di 10 obbligazioni della 4ª emissione, rappresentanti 880 obbligazioni per il capitale nominale di L. 440.000.

5) Estrazione a sorte di n. 84 titoli di 10 obbligazioni della 5ª emissione, rappresentanti 840 obbligazioni per il capitale nominale di L. 420.000.

6) Estrazione a sorte di n. 79 titoli di 10 obbligazioni della 6ª emissione, rappresentanti 790 obbligazioni per il capitale nominale di L. 395.000.

7) Estrazione a sorte di n. 76 titoli di 10 obbligazioni della 7ª emissione, rappresentanti 760 obbligazioni per il capitale nominale di L. 380.000.

8) Estrazione a sorte di n. 72 titoli di 10 obbligazioni della 8ª emissione, rappresentanti 720 obbligazioni per il capitale nominale di L. 360.000.

9) Estrazione a sorte di n. 69 titoli di 10 obbligazioni della 9ª emissione, rappresentanti 690 obbligazioni per il capitale nominale di L. 345.000.

d) In ordine alle obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova ».

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

» 50 titoli di 1 obbligazione
» 105 titoli di 5 obbligazioni
» 75 titoli di 10 »
» 22 titoli di 25 »

in totale n. 252 titoli, rappresentanti, complessivamente, 1875 obbligazioni per il capitale nominale di L. 937.500.

e) Distruzione dei titoli, sorteggiati in precedenti estrazioni, e rimborsati dal 1° luglio al 31 dicembre 1948, rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Ventennale », 5 % « Città di Genova », e dal 1° febbraio al 31 dicembre 1948 rappresentanti obbligazioni 5 % « Quindicennale » (2ª emissione).

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 7 marzo 1949

Il presidente: G. B. BOERI

(904)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Paulilatinu (Cagliari) e Sorso (Sassari)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

1. — Il sig. Schirru Antonio fu Salvatorangelo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Paulilatinu (Cagliari).

2. — Il sig. Meloni Antonio Francesco fu Agostino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sorso (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1949

Il direttore generale: FORMENTINI

(829)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore chimico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Avellino.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 55503/20400.12.8 del 20 novembre 1948, con il quale si designa la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore chimico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Avellino;

Visto la lettera della Prefettura di Avellino n. 37449 del 7 gennaio 1949, con il quale si chiede di sostituire il segretario della Commissione giudicatrice dott. Uberto degli Uberti con il dott. Vitaliano Soscia e di eleggere a sede di esami la città di Napoli anzichè di Avellino;

Decreta:

Il dott. Vitaliano Soscia sostituisce il dott. Uberto degli Uberti nella carica di segretario della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore chimico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Avellino.

Gli esami avranno luogo nella città di Napoli anzichè Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Avellino.

Roma, addì 28 gennaio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(818)

Costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di veterinario condotto vacanti in alcune provincie

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69, primo comma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti i decreti dei Prefetti delle sottonotate Provincie, con i quali sono stati banditi i concorsi a posti di veterinario condotto resisi vacanti a tutto il 30 novembre 1947;

Decreta:

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nelle singole provincie, sono costituite come appresso:

1. — Per le provincie di Milano, Como, Varese, Pavia, Sondrio - sede Milano:

Presidente:
dott. Antonio Biondi, vice prefetto.

Componenti:
prof. dott. Luigi Leinati, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
prof. dott. Guido Finzi, docente di clinica medica veterinaria;
dott. Giorgio Salvi, veterinario provinciale di 2ª classe;
dott. Gerolamo Figarolli, veterinario condotto.

Segretario:
dott. Alberto Campanale.

2. — Per le provincie di Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona - sede Milano:

Presidente:
dott. Giuseppe Salerno, vice prefetto.

Componenti:
prof. dott. Desiderio Nai, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
prof. dott. Carlo Pomella, docente di clinica medica veterinaria;
dott. Marco Baracchetti, veterinario provinciale di 1ª classe;
dott. Ignazio Sacchini, veterinario condotto.

Segretario:
dott. Antonino Milone.

3. — Per le provincie di Venezia, Padova, Rovigo, Udine, Vicenza, Belluno, Verona, Treviso - sede Padova:

Presidente:
dott. Francesco Ferrante, vice prefetto.

Componenti:
prof. dott. Pietro Stazzi, docente di igiene e polizia sanitaria veterinaria;
prof. dott. Plinio Bardelli, docente di clinica medica veterinaria;
dott. Ettore Fattore, veterinario provinciale di 2ª classe;
dott. Nazzareno Girotti, veterinario condotto.

Segretario:
dott. Umberto Bruno.

4. — Per le provincie di Bologna, Ravenna, Forlì, Ferrara - sede Bologna:

Presidente:
dott. Francesco Capasso, vice prefetto.

Componenti:
prof. dott. Albino Messieri, docente di clinica medica veterinaria;
prof. dott. Luigi Montrone, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
dott. Filippo Duca, veterinario provinciale di 3ª classe;
dott. Alberto Guerreschi, veterinario condotto.

Segretario:
avv. Manlio Maglione.

5. — Per le provincie di Firenze, Pisa, Livorno, Siena, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Grosseto, Arezzo sede Pisa:

Presidente:
dott. Michele Palumbo, vice prefetto.

Componenti:
prof. dott. Sebastiano Paltrinieri, docente di clinica medica veterinaria;
prof. dott. Igino Macchione, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
dott. Luigi Mattioli, veterinario provinciale di 2ª classe;
dott. Cleto Dominici, veterinario condotto.

Segretario:
dott. Riccardo Cordova.

6. — Per le provincie di Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno - sede Camerino:

Presidente:
dott. Bruno Carattoli, vice prefetto.

Componenti:
prof. dott. Celestino Barile, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
prof. dott. Vittorio Cilli, docente di clinica medica veterinaria;
dott. Giotto Panichi, veterinario provinciale di 3ª classe;
dott. Ulderico Porfili, veterinario condotto.

Segretario:
dott. Franco Meloni.

7. — Per le provincie di Perugia, Terni sede Perugia:

Presidente:
dott. Agostino Giazzi, vice prefetto.

Componenti:
prof. dott. Elio Barboni, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
prof. dott. Bruno Moretti, docente di clinica medica veterinaria;
dott. Arturo Schiavelli, veterinario provinciale di 1ª classe;
dott. Mario Asdrubali, veterinario condotto

Segretario:
dott. Antonino D'Anneo.

8. — Per le provincie di Teramo, Pescara, Aquila, Chieti sede Teramo:

Presidente:

dott. Michele Quagliariello, vice prefetto.

Componenti:

prof. dott. Elio Barboni, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

prof dott. Federico Ravaglia, docente di clinica medica veterinaria;

dott. Giuseppe Comotti, veterinario provinciale di 3ª classe;

dott. Guglielmo Ciani, veterinario condotto.

Segretario:

dott. Eligio Vitale.

9. — Per le provincie di Napoli, Benevento, Caserta, Avellino, Salerno, Potenza, Matera, Campobasso Sede Napoli:

Presidente:

dott. Francesco Coccia, vice prefetto.

Componenti:

prof. dott. Cataldo Colella, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

prof. dott. Ugo Pagnini, docente di clinica medica veterinaria;

prof. dott. Leonardo Grassi, ispettore generale veterinario di 1ª classe;

dott. Damiano Rocca, veterinario condotto.

Segretario:

dott. Giuseppe Conte.

10. — Per le provincie di Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Foggia, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria sede Portici:

Presidente:

dott. Leopoldo Perongini, vice prefetto.

Componenti:

prof. dott. Carlo Cerruti, docente di igiene e polizia veterinaria;

prof. dott. Bruno Romboli, docente di patologia generale e di anatomia patologica veterinaria;

dott. Aldo Tuci, ispettore generale veterinario di 2ª classe;

dott. Francesco Ferrara, veterinario condotto.

Segretario:

dott. Michele Traversa.

Le Commissioni giudicatrici inizieranno i loro lavori, in tutte le sedi in cui sono state costituite, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 8 marzo 1949

L'Alto Commissario: Cotellessa

(908)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria degli idonei del concorso a trenta posti di conduttore in prova per i bisogni delle linee della Sardegna.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1948, n. 7742;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, n. 41/24/220 del 6 gennaio 1949;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a trenta posti di conduttore in prova per i bisogni delle linee della Sardegna.

2. — La nomina in prova dei vincitori deve aver luogo con decorrenza unica dal 15 marzo 1949.

3. — I primi tre candidati idonei oltre i vincitori possono essere assunti a ruolo.

Graduatoria degli idonei.

1. Meloni Giuseppe
2. Bacconi Mario
3. Meda Carlo
4. Cambula Edmondo
5. Monaco Antonio
6. Orlandini Lorenzo
7. Guisson Alberto
8. Sampò Giuseppe
9. Pisottu Luigi
10. Natali Gino
11. Manassero Luciano
12. Chiricic Aldo
13. Esposito Antonio
14. Cencetti Renzo
15. Marchione Renato
16. Medolla Domenico
17. Moscardi Arduino
18. Marzilli Domenico
19. Cimaroli Lorenzo
20. Garito Nicola
21. Cirà Antonino
22. Battaglia Nicolò
23. Cibelli Giovanni
24. Stroppa Guelfo
25. Di Gaeta Pietro
26. Mancini Vincenzo
27. Pellegrino Antonio
28. Pasini Giuseppe
29. Lenzi Leo
30. Marzilli Gennaro
31. Galligani Giorgio
32. Garofalo Gaetano
33. Enea Guglielmo
34. Losi Bruno
35. Del Rio Gioacchino
36. Gusinu Pietro
37. Calzoni Marsilio
38. Buiarelli Pietro
39. Formica Gaetano
40. Fasulo Gaetano
41. Mascia Antonio
42. Sereni Mario
43. Amicucci Renzo
44. Bacconi Francesco
45. Perin Filippo
46. Lombardi Adamo
47. Spadaro Ignazio
48. Suadoni Aldo
49. Bosco Francesco
50. Noto Alfonso
51. Cesari Ludovico

Roma, addì 17 febbraio 1949

Il Ministro: Corbellini

(894)

Graduatoria di merito del concorso a un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in fisica pura

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1948, n. 7742;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale e affari generali, n. 41/24/220 del 6 gennaio 1949;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso ad un posto di allievo ispettore in prova fra i laureati in fisica pura.

2. — La nomina in prova del vincitore deve aver luogo con decorrenza dal 15 marzo 1949.

Graduatoria di merito.

1. Riguzzi Giovanni
2. Ascoli Ugo

Roma, addì 17 febbraio 1949

Il Ministro: Corbellini

(895)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.